COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.2.2006
COM(2006) 76 definitivo

2006/0021 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, riguarda l'armonizzazione delle disposizioni volte a esentare le importazioni da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi dall'imposta sulla cifra d'affari (IVA) e dalle accise. Tale sistema comunitario di riduzioni dell'imposta sulle importazioni si è reso necessario in relazione ai viaggi fra i paesi terzi e la Comunità. Esso deve tuttavia essere adeguato in conseguenza dell'allargamento e del fatto che le frontiere esterne della Comunità includono ora, fra l'altro, confini con Russia, Ucraina e Bielorussia. Avendo ricevuto dagli Stati membri numerose richieste di modifica della direttiva, la Commissione propone di modernizzare le disposizioni relative alle esenzioni fiscali nel traffico internazionale di viaggiatori principalmente mediante le seguenti iniziative:

– aumentare le soglie attuali in linea con l'inflazione e introdurre al tempo stesso una distinzione fra viaggiatori aerei e viaggiatori via terra;

– introdurre un limite quantitativo per la birra e aumentare il limite quantitativo per il vino;

– introdurre un sistema comunitario di limiti quantitativi ridotti per i prodotti del tabacco;

– abolire i limiti quantitativi per i profumi, il caffè e il tè poiché essi non rispecchiano più il modello reale di tassazione delle merci soggette ad accisa nell'UE con 25 Stati membri.

Per quanto riguarda i cittadini, la presente proposta consentirà ai viaggiatori di beneficiare di un aumento delle soglie ed evitare fastidi nella dichiarazione di merci di valore relativamente limitato. Al tempo stesso, la proposta garantirà maggiore flessibilità agli Stati membri e mirerà a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dai controlli di routine sostenuti dalle autorità doganali.

Infine, obiettivo della presente proposta è modificare le disposizioni e la struttura della direttiva al fine di semplificarla e renderla conforme agli attuali requisiti in materia di redazione legislativa.

- **Contesto generale**

Originariamente la direttiva 69/169/CEE riguardava i viaggiatori all'interno della Comunità. Dalla sua adozione nel 1969, tuttavia, essa è stata modificata in diciassette occasioni al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'UE, nonché di rivedere e aggiornare i valori e risolvere problemi specifici incontrati da vari Stati membri. In particolare, dal 1993 non esistono più restrizioni per i viaggi intracomunitari e, a seguito dell'allargamento, le frontiere esterne della Comunità sono mutate e includono ora, fra l'altro, confini con Russia, Ucraina e Bielorussia. Per quanto attiene ai problemi incontrati da alcuni Stati membri, sono state autorizzate deroghe ma sono ormai scadute tutte, ad eccezione di una - la Finlandia è autorizzata ad applicare un

limite non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra di viaggiatori provenienti da paesi terzi fino alla fine del 2007, al fine di evitare problemi fiscali, economici, sociali, sanitari e di ordine pubblico. La Finlandia continuerà tuttavia a dover fare fronte agli stessi problemi anche dopo il 2007, ed è pertanto necessaria una soluzione a lungo termine. Altri Stati membri che confinano con paesi terzi con livelli di prezzi analogamente bassi possono trovarsi di fronte agli stessi problemi.

Oltre a ciò, un altro Stato membro ha chiesto che la soglia monetaria attuale di 175 EUR sia oggetto di un consistente aumento al fine di minimizzare gli oneri amministrativi tanto per i viaggiatori quanto per le autorità doganali e aiutare queste ultime a concentrare i propri sforzi sulla lotta contro il contrabbando su larga scala.

È tuttavia improbabile che la maggioranza degli Stati membri sia favorevole a un drastico aumento e si deve tenere conto dei problemi degli Stati membri che hanno una frontiera terrestre con paesi come la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia, con un potere d'acquisto diverso.

Per questi motivi la Commissione ha colto l'occasione per avviare una revisione e modernizzazione generali delle disposizioni relative alle esenzioni fiscali nei viaggi internazionali. Di conseguenza, le soglie e le quantità attualmente previste al titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali dovranno essere allineate alle disposizioni contenute nella presente proposta.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La direttiva 69/169/CEE del Consiglio prevede l'armonizzazione delle disposizioni volte a esentare le importazioni da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi dall'imposta sulla cifra d'affari (IVA) e dalle accise.

In breve tali disposizioni prevedono quanto segue:

– l'esenzione dall'IVA e dalle accise delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che siano prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 175 EUR,

– limiti quantitativi per talune merci come i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche, nonché profumi, caffè e tè, ma nessun limite sulla birra,

– disposizioni supplementari per casi speciali (minori, lavoratori frontalieri, ecc.).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta è in linea con le politiche e gli obiettivi principali dell'Unione ed è volta a portare coerenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea allargata.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Tale disposizione non è applicabile alla presente proposta. A parte i viaggiatori, le principali parti interessate sono gli Stati membri che hanno manifestato interesse per la modernizzazione della presente direttiva.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione dell'impatto**

L'obiettivo principale della proposta è aggiornare e modernizzare i meccanismi esistenti. Poiché la proposta riguarda solo adeguamenti alle norme esistenti e non crea un nuovo regime fiscale, non è appropriata una valutazione dell'impatto. La sua incidenza sul bilancio inoltre è trascurabile/non misurabile.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La Commissione propone di:

- *aumentare il limite attuale (175 EUR) e introdurre al tempo stesso una distinzione fra viaggiatori aerei (500 EUR) e altri viaggiatori (220 EUR).*

Si propone di fare un distinzione e quindi di applicare soglie diverse a seconda dei mezzi di trasporto utilizzati – trasporto terrestre o marittimo, da un lato, e trasporto aereo, dall'altro. Tenuto conto del costo e dello sforzo richiesti da un viaggio aereo si può supporre che tale tipo di viaggio sia probabilmente meno frequente rispetto a viaggi marittimi o via terra. I passeggeri aerei inoltre hanno limiti naturali quanto a quello che possono comprare e trasportare, non possono cioè trasportare articoli ingombranti. Tale distinzione potrebbe evitare potenziali problemi connessi all'aumento della soglia di 175 EUR agli Stati membri che hanno una frontiera terrestre in comune con paesi terzi dove il livello dei prezzi è considerevolmente inferiore. D'altro canto, altri Stati membri i cui viaggiatori provenienti da paesi terzi sono quasi esclusivamente passeggeri aerei, potrebbero trarre vantaggi da tale soglia più elevata.

L'aumento della soglia da 175 a 220 EUR è giustificato in quanto ripristina il valore reale della soglia stessa quale era al momento in cui essa è stata fissata per l'ultima volta (nel 1994). Il tasso di inflazione totale a livello UE per il periodo 1° gennaio 1994 – 31 dicembre 2004 è dell'ordine del 25%. Si propone inoltre di abolire i limiti quantitativi per i profumi, il caffè e il tè (si veda oltre). Di conseguenza questa soglia monetaria più elevata includerà ora anche l'acquisto di profumi, caffè e tè che, in base alle disposizioni vigenti, possono essere acquistati in aggiunta alla soglia monetaria poiché soggetti a limiti quantitativi specifici.

Per quanto riguarda i prodotti del tabacco, consentire agli Stati membri di effettuare una distinzione fra i passeggeri aerei e gli altri viaggiatori e introdurre un sistema uniforme per limiti ridotti.

Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE tutte le politiche comunitarie dovrebbero garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Oltre a ciò, la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, ratificata dall'Unione europea il 30 giugno 2005, raccomanda che le parti contraenti vietino o limitino, come appropriato, le vendite a viaggiatori internazionali e/o le importazioni da parte di essi di prodotti del tabacco in esenzione da imposte o dazi. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini che entrano nell'Unione europea, la proposta include un sistema uniforme di riduzione dei limiti quantitativi per i prodotti del tabacco. Essa consente anche agli Stati membri di distinguere fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori per quanto riguarda i limiti per i prodotti del tabacco. I limiti ridotti proposti sono pari ai limiti ridotti precedenti applicabili agli scambi intracomunitari per le persone nelle zone di frontiera e gli equipaggi di mezzi di trasporto.

- *abolire i limiti quantitativi per i profumi, il caffè e il tè poiché essi non rispecchiano più il modello reale di tassazione delle merci soggette ad accisa nell'UE con 25 Stati membri*.

Tenendo conto del fatto che solo un numero limitato di Stati membri applicano accise su questi prodotti (nessuno sui profumi – che sono esenti in virtù della legislazione comunitaria –, 1 sul tè e 5 sul caffè), la Commissione ritiene che tali limiti, che si applicano ai viaggiatori dei 25 Stati membri, non siano più giustificati. In ogni caso, essi potrebbero rientrare nella soglia monetaria.

- *introdurre un limite quantitativo per la birra di 16 litri e aumentare il limite quantitativo per il vino da 2 a 4 litri.*

La direttiva non prevede un limite per la birra benché tale prodotto sia soggetto in alcuni Stati membri a una elevata tassazione. D'altro canto, le importazioni di tutte le altre bevande alcoliche sono ammesse in esenzione entro limiti fissati. In particolare, il vino è limitato a due litri, benché alcuni Stati membri abbiano un'accisa pari a zero per tale prodotto. L'introduzione di una restrizione quantitativa per la birra sarebbe quindi logica e potrebbe contribuire a risolvere i problemi incontrati da alcuni Stati membri che confinano con paesi terzi con un livello di prezzi considerevolmente inferiore. Al fine di garantire una certa coerenza per tutte le bevande alcoliche, si propone un limite quantitativo di 16 litri per la birra e un aumento di quello per il vino da 2 a 4 litri.

- *aumentare l'importo per il quale gli Stati membri possono non applicare imposte sull'importazione di merci.*

L'importo per il quale gli Stati membri possono non applicare imposte sull'importazione di merci deve essere aumentato per tenere conto dell'inflazione e viene quindi portato da 5 a 10 EUR.

- *sopprimere la facoltà per gli Stati membri di escludere dall'esenzione merci di cui ai codici NC 7108 e 7109.*

Tale disposizione non è più giustificata nel quadro dell'attuale regime IVA.

- *rivedere le disposizioni e la struttura al fine di semplificare la direttiva a migliorarne la leggibilità.*

È stata apportata una serie di perfezionamenti soprattutto testuali per rispecchiare gli attuali requisiti in materia di redazione legislativa ed eliminare così qualsiasi margine di ambiguità. Sono stati inoltre definiti i territori terzi essenziali per l'applicazione della presente direttiva.

- **Base giuridica**

Articolo 93 del trattato

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

L'Unione europea ha già fissato, con la direttiva 69/169/CEE, disposizioni uniformi per le importazioni da parte di privati viaggiatori e si è quindi avvalsa delle proprie competenze. Eventuali modifiche di queste disposizioni richiedono un atto legislativo della Comunità e non possono essere oggetto di una decisione degli Stati membri.

Per i motivi precedentemente menzionati gli Stati membri non possono agire per conto proprio.

Un'azione comunitaria conseguirà meglio gli obiettivi della proposta e garantirà parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea.

La proposta pertanto è conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

– La proposta contiene varie disposizioni che consentono agli Stati membri di adeguare il quadro fissato dalla proposta secondo le proprie esigenze individuali. (Ad esempio, possibilità di disposizioni speciali per i residenti o i lavoratori frontalieri, nonché per i minori, fissazione di limiti inferiori per i prodotti del tabacco, ecc.).

– In linea generale l'aumento della soglia di 175 EUR è giustificato semplicemente in quanto ripristina il valore reale della soglia stessa quale era al momento in cui essa è stata fissata per l'ultima volta (nel 1994). Secondo dati Eurostat sul tasso di variazione annuo dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), calcolato per il periodo tra il 1994 e il 2004, il tasso d'inflazione totale dell'intera UE per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2004 è dell'ordine del 25%.

– Distinguere fra i modi di viaggio comporta una serie di vantaggi per gli Stati membri. Offre agli Stati membri che hanno una frontiera terrestre in comune con paesi terzi una certa protezione contro aumenti potenzialmente consistenti degli acquisti in tali paesi, limitando la soglia per viaggiatori via terra all'importo, più ridotto, di 220 EUR. D'altro canto, per quanto riguarda gli Stati membri in cui i viaggi con paesi terzi avvengono quasi esclusivamente per via aerea, con una soglia più elevata, pari a 500 EUR, risorse importanti potranno essere ritirate dai controlli di routine e destinate alla lotta contro il contrabbando e le frodi su larga scala.

– Per quanto riguarda i cittadini, i viaggiatori beneficeranno in linea generale di un aumento della soglia ed eviteranno anche fastidi connessi alla dichiarazione di beni di valore relativamente limitato.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: Direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

Solo una direttiva consentirà agli Stati membri di adeguare sufficientemente il quadro fissato secondo le proprie esigenze individuali. Per questo si dovrebbe scegliere nuovamente la forma della direttiva.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

In linea teorica, la proposta potrebbe comportare una certa perdita di entrate provenienti dall'IVA e dalle accise ma, al tempo stesso, potrebbe anche creare entrate supplementari a causa dell'introduzione di un limite per la birra.

D'altro canto, tenuto conto del fatto che un obiettivo della proposta è ridurre gli oneri amministrativi, essa libererà risorse importanti che consentiranno alle autorità doganali di concentrare i loro sforzi sulla lotta contro il contrabbando su larga scala, compensando così perdite potenzialmente maggiori.

Di conseguenza, anche se la presente proposta potrebbe avere una modesta incidenza sul bilancio, questa è considerata trascurabile/non misurabile.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta abrogherà la legislazione esistente.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione in diritto interno della direttiva, nonché una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la direttiva.

2006/0021 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,[1]

visto il parere del Parlamento europeo,[2]

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,[3]

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori[4] ha istituito un sistema comunitario di esenzioni fiscali. Tale sistema deve essere mantenuto in vigore, sia al fine di evitare la doppia imposizione sia nei casi in cui, date le condizioni alle quali le merci vengono importate, non sussiste l'esigenza di proteggere l'economia, ma deve applicarsi solo alle importazioni non commerciali di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.

(2) Tuttavia, tenuto conto del numero di modifiche necessarie nonché dell'esigenza di adeguare la direttiva all'allargamento e alle nuove frontiere esterne della Comunità e di ristrutturare e semplificare talune disposizioni a fini di chiarezza, la revisione completa e la sostituzione della direttiva 69/169/CEE appaiono giustificate.

(3) I limiti quantitativi e le soglie monetarie cui sono soggette le esenzioni devono rispondere alle esigenze attuali degli Stati membri.

(4) Le soglie monetarie devono essere stabilite tenendo conto delle difficoltà cui devono far fronte gli Stati membri confinanti con paesi terzi in cui i prezzi siano notevolmente inferiori e in cui pertanto la facilità e la convenienza degli acquisti all'estero possano

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).

essere fonte di problemi. È giustificato pertanto fissare una soglia monetaria inferiore per forme di viaggio diverse dal viaggio aereo.

(5) In base all'esperienza della Commissione i limiti quantitativi per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche si sono, in linea generale, dimostrati adeguati e devono pertanto essere mantenuti in essere.

(6) I limiti quantitativi per l'esenzione delle merci soggette ad accise devono rispecchiare il regime di tassazione vigente per tali merci negli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno introdurre un limite per la birra mentre devono essere soppressi i limiti per i profumi, il caffè e il tè.

(7) È opportuno consentire agli Stati membri di fissare soglie monetarie inferiori per i bambini e di escludere i minori dalle esenzioni per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute.

(8) Tenuto conto dell'esigenza di promuovere un elevato livello di tutela della salute per i cittadini comunitari, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare limiti quantitativi ridotti per l'esenzione dei prodotti del tabacco.

(9) Gli Stati membri devono potere applicare esenzioni più limitate per i lavoratori frontalieri e per le persone residenti in prossimità delle frontiere comunitarie, nonché per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nei viaggi internazionali, considerata la situazione particolare in cui si trovano tali categorie di soggetti a causa del loro luogo di residenza o delle loro condizioni di lavoro.

(10) Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro deve essere istituito un meccanismo volto a consentire la conversione in euro degli importi espressi in valuta nazionale e garantire in tal modo la parità di trattamento negli Stati membri.

(11) L'importo d'imposta fino al quale gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione delle imposte sull'importazione di merci deve essere aumentato affinché rispecchi i valori monetari attuali.

(12) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva disciplina l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise delle importazioni di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi o territori in cui non si applicano le disposizioni armonizzate in materia di IVA ed accise.

Articolo 2

1. Quando le merci sono importate nel bagaglio personale di viaggiatori provenienti da altri Stati membri, con transito sul territorio di un paese terzo o in partenza da uno dei territori elencati nel paragrafo 2, la presente direttiva si applica solo se il viaggiatore non è in grado di dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non beneficiano di alcun rimborso dell'IVA o delle accise.

 Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.

2. I territori di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

 (a) Monte Athos;

 (b) Isole Canarie;

 (c) Dipartimenti francesi d'oltremare;

 (d) Isole Åland;

 (e) Isole del Canale;

 (f) Isola di Heligoland;

 (g) Territorio di Buesingen;

 (h) Ceuta;

 (i) Melilla;

 (j) Livigno;

 (k) Campione d'Italia;

 (l) Acque italiane del Lago di Lugano;

(m) Gibilterra;

(n) San Marino (solo per l'applicazione dell'IVA).

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "viaggiatori aerei": tutti i passeggeri che viaggiano mediante navigazione aerea, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto;

(2) "aviazione privata da diporto": l'uso di un aeromobile da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ne ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione o a qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche;

(3) "zona di frontiera": la zona che, in linea d'aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera di uno Stato membro nonché i comuni parzialmente situati in tale zona;

(4) "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che, per lo svolgimento della propria normale attività, deve recarsi dall'altra parte della frontiera nei giorni lavorativi.

Capo II
ESENZIONI

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 4

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, in base a soglie monetarie o limiti quantitativi ed a condizione che le importazioni abbiano natura non commerciale.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni, per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l'impresa che ha provveduto al trasporto del viaggiatore.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni, le importazioni si considerano aventi natura non commerciale se soddisfano le seguenti condizioni:

(a) hanno carattere occasionale;

(b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o merci destinate ad essere regalate.

La natura e la quantità delle merci non devono essere tali da indicare che l'importazione avviene per ragioni commerciali.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni non si tiene conto del valore degli effetti personali che vengono importati temporaneamente o reimportati a seguito di esportazione temporanea.

SEZIONE 2
SOGLIE MONETARIE

Articolo 8

1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 220 EUR per persona.

 Per i viaggiatori aerei la soglia monetaria di cui al primo comma è pari a 500 EUR.

2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 110 EUR.

3. Ai fini dell'applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.

SEZIONE 3
LIMITI QUANTITATIVI

Articolo 9

1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni dei seguenti tipi di prodotti del tabacco applicando il limite quantitativo elevato o ridotto specificato in appresso:

 (a) 200 sigarette o 40 sigarette;

(b) 100 sigaretti o 20 sigaretti;

(c) 50 sigari o 10 sigari;

(d) 250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare.

Ciascun importo specificato nelle lettere da a) a d) rappresenta, ai sensi del paragrafo 3, il 100% del quantitativo totale di prodotti del tabacco ammesso in esenzione.

I sigaretti sono sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo.

2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi ridotti di cui al paragrafo 1.

3. Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali di massimale quantitativo non superi il 100%.

Articolo 10

1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise i seguenti tipi di alcol e bevande alcoliche applicando i limiti quantitativi specificati in appresso:

(a) un totale di 1 litro di bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80% vol;

(b) un totale di 2 litri di prodotti intermedi e vini spumanti.

Ciascuno degli importi specificati nelle lettere a) e b) rappresenta, ai sensi del paragrafo 2, il 100% del quantitativo totale di alcol e bevande alcoliche ammesso in esenzione.

2. Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcol e bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 purché il totale delle percentuali di massimale quantitativo non superi il 100%.

3. Oltre all'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Articolo 11

Le esenzioni di cui agli articoli 9 o 10 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Articolo 12

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise, nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio e una quantità non superiore a 10 litri di carburante

contenuto in un contenitore portatile, fatte salve le disposizioni nazionali disciplinanti il possesso e il trasporto di carburante.

Articolo 13

Quando un viaggiatore trasporta merci di cui agli articoli 9, 10 o 12, il valore delle stesse non viene preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Capo III
CASI PARTICOLARI

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie o i limiti quantitativi, o entrambi, per i viaggiatori che rientrano nelle seguenti categorie:

 (a) persone residenti nella zona di frontiera;

 (b) lavoratori frontalieri;

 (c) personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da paesi terzi.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il viaggiatore appartenente ad una delle categorie ivi elencate prova che egli si reca oltre la zona di frontiera dello Stato membro o che non sta rientrando dalla zona di frontiera del paese terzo confinante.

 Esso tuttavia si applica se i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi internazionali importano merci quando viaggiano nell'esercizio del proprio lavoro.

Capo IV
Disposizioni generali e finali

Articolo 15

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l' IVA o le accise per le merci importate dai viaggiatori quando l'importo dell'imposta da applicare non supera 10 EUR.

Articolo 16

1. L'equivalente euro in moneta nazionale che si applica per l'attuazione della presente direttiva viene fissato una volta all'anno. I tassi applicabili per la conversione sono quelli vigenti il primo giorno feriale del mese di ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in valuta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro di cui all'articolo 8, a condizione che l'arrotondamento non superi 2 EUR.

3. Gli Stati membri possono mantenere immutate le soglie monetarie vigenti al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, la conversione dei corrispondenti importi espressi in euro porterebbe ad una variazione inferiore al 5% dell'esenzione espressa in valuta nazionale o ad una riduzione di tale esenzione.

Articolo 17

La direttiva 69/169/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

La direttiva 69/169/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 2	___
Articolo 3, punto 1	Articolo 7
Articolo 3, punto 2	Articolo 6
Articolo 3, punto 3, primo comma	Articolo 5
Articolo 3, punto 3, secondo comma	Articolo 12
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva, Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1, colonna II	___
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), colonna I	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), colonna I	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d), e), colonna I	___
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	___
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 5	___
Articolo 5, paragrafo 1	___
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	___
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5	___
Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 7	___
Articolo 5, paragrafo 8	___
Articolo 5, paragrafo 9	___
Articolo 7, paragrafo 1	___
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5	___
Articolo 7 bis, paragrafo 1	___
Articolo 7 bis, paragrafo 2	Articolo 15
Articolo 7 ter	___
Articolo 7 quater	___
Articolo 7 quinquies	___
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	___
Articolo 9	Articolo 20